



ATTO N. 1164

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri BREGA, STUFARA, LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO E DE SIO

“INTEGRAZIONE DELLA L.R. 22/09/2010, N. 20 (ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI)”

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 13/03/2013*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 13/03/2013

**Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri BREGA, STUFARA,
LIGNANI MARCHESANI, GALANELLO e DE SIO.**

**“Modificazioni alla legge regionale 22 settembre 2010, n. 20
(Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e
regolamentari)”.**

Relazione illustrativa

La proposta di legge consente alla Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari di poter affrontare il tema della legge elettorale regionale, aggiungendolo alle competenze ad essa assegnate dalla legge regionale istitutiva.

L'iter di modifica dello Statuto regionale in corso di svolgimento in merito alla riduzione del numero dei consiglieri regionali a venti, oltre al Presidente della Giunta regionale, impone di rivisitare il sistema elettorale nei suoi aspetti fondamentali a garanzia sia dell'operatività del sistema stesso, sia del rispetto dei principi fondamentali posti dallo Stato in materia elettorale.

Infatti, l'articolo 14 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, ha previsto che le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ad una serie di parametri, tra i quali figurano l'individuazione di un numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta regionale, uguale o inferiore a 20 per le Regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti e la previsione che il numero massimo degli assessori regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore.

Ai sensi del decreto legge n. 174/2012, la modifica statutaria deve essere approvata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del decreto stesso, pena la riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.

Art. 1 (Integrazioni all'art. 1).

1. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 1, della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20 (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari), sono inserite le seguenti:

“b-bis). elaborare proposte di legge in materia elettorale”.

Superiore
Giulio
Fulla
SSA
Al
zmr